MODIFICHE ED AGGIUNTE

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ufficiale sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 207
Requisiti dei carri di trasporto

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri prima di essere posti in servizio dovranno essere riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 208
Rimesse dei carri funebri

Le rimesse di carri funebri dovranno essere provviste delle attrezzature e di quanto necessario per la pulizia e l'eventuale disinfezione.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dall'ufficiale sanitario.

Art. 209
Orario per i trasporti

Il sindaco determina con propria ordinanza l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.

Art. 210
Autorizzazione del sindaco per il trasposto

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune, è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 211
Consegna e comunicazione dell'autorizzazione

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 212
Trasporti dei deceduti a causa di malattie infettive

Per i morti di malattie infettive diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dal presente regolamento.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 213
Trasporto di cadaveri per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui agli articoli precedenti.

Art. 214
Trasporto di salme da e per gli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Per le salme da estradare per l'estero, il passaporto è rilasciato dal prefetto e deve portare il visto dell'autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre dall'estero, il passaporto è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell'autorità consolare italiana.

Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto e l'autorità consolare agiscono in qualità di autorità delegate dal Ministero della sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 215
Introduzione di salme da paesi non aderenti alla Convenzione

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste per il confezionamento della cassa;

b) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma, è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli affari esteri e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 216
Estrazione di salme nei Paesi non aderenti alla Convenzione

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti :

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni previste per il confezionamento della cassa.

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

Art. 217
Prescrizioni per la confezione delle bare

Per il trasporto all'estero, o dall'estero, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se è di zinco; a 1,5 mm se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 30.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad altro comune che disti non più di 25 km, salvo il caso previsto dall'art. 23, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Per il trasporto nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località raggiungibili con il mezzo di trasporto prescelto in 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 218
Morti su navi italiane

E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale.

Art. 219
Decreto per trasporto di salme fuori comune

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 220
Cadaveri e resti destinati per uso scientifico

Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il sindaco.

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni previste non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 221
Riscontri diagnostici

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad uno ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a ichiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura per eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 222
Rilascio di cadaveri a scopo didattico

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.

Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma dell'art. 39, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 39, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

L'ufficiale sanitario, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

Art. 223
Prelievi di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico segue le norme della legge 3 aprile 1957, n. 235, e successive modificazioni.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con apposita ordinanza del Ministero della sanità.

Art. 224
Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco o all'ufficiale sanitario ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri potatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni speciali stabilite nel regolamento.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell'ufficiale sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco che la rilascia previa presentazione di :

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dall'ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 225
Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane.

Art. 226
Salme destinate alla sepoltura nei cimiteri

Nel cimitero comunale vengono ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 227
Manutenzione e vigilanza dei cimiteri

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita a mezzo degli organi preposti alla direzione e vigilanza del cimitero.

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 228
Registro da tenere dal custode del cimitero

Il Custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di se l'autorizzazione alla sepoltura e iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura e l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 229
Planimetria del cimitero

L'ufficio di igiene deve essere dotato di una planimetria in scala 1 :500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, con bollo e firma in originale.

Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 230
Costruzione e ampliamento cimiteriale

Per la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri debbono osservarsi le norme previste nel titolo X del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803.

Art. 231
Autorizzazione per monumenti funebri, lapidi, ecc.

Tutte le costruzioni di monumenti funebri e l'applicazione di lapidi sulle tombe, sia nelle aree dei campi comuni sia nelle aree, concesse ai privati, debbono essere autorizzate dal Sindaco.

La presente autorizzazione è richiesta anche per la costruzione di monumenti funebri fuori del Cimitero.

Gli interessati dovranno presentare domanda al Sindaco allegando il disegno e la dicitura lapidaria.

Art. 232
Camera mortuaria

Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere costruita in prossimità dell'abitazione del custode e deve essere provveduta di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Nei casi in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto, funziona come tale la camera mortuaria.

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo dellea cque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Art. 233
Sala per autopsie

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigata o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

Art. 234
Ossario Comune

Il cimitero deve avere un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 235
Campi e fosse di inumazione

I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo a cura del comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m 2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m 2) una lunghezza media di m 1,50, una larghezza di m 0,50 e debbono distare di almeno m 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq 2 per ogni inumazione.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 236
Confezione delle casse per l'inumazione

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalla altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con un buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 237
Tumulazione nei loculi, nicchie, cripte

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere dialmeno 40 cm tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.

E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm 15 sempre intonacati nella parte esterna.

E' permesso anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 28.

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

Le disposizioni precedenti si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

Art. 238
Forno crematorio

La costruzione di un forno crematorio è sottoposta ad autorizzazione del prefetto, sentito l'Ufficiale sanitario.

Il progetto del crematorio deve essere corredato da una relazione dell'ufficiale sanitario, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto e dei sistemi di assorbimento dei fumi e delle esalazioni.

Il forno crematorio deve essere costruito entro il recinto del cimitero e l'uso di esso è soggetto alla vigilanza del sindaco e dell'ufficiale sanitario.

Art. 239
Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal sindaco del comune di residenza;

2) certificato in carta libera del medico curante o dell'ufficiale sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 240
Modalità per la cremazione

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome e data di nascita del defunto nonché la data di morte del soggetto stesso.

Nel cimitero deve essere predisposto un colombario per accogliere queste urne.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite nei regolamenti locali di igiene.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni prescritte per il trasporto stesso non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Art. 241
Urne cineraria

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal concessionario del crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nei cimiteri possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 242
Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri. Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero, col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione, e, se anche con tale provvedimento lo scopo non si sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea.

Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

Art. 243
Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di polizia mortuaria consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 244
Raccolta delle ossa

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 35.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Art. 245
Estumulazioni

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Anche in questo caso il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 83.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora l'ufficiale sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie.

Art. 246
Atti vietati sui cadaveri

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e all'ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 247
Sepolture private nel cimitero

Il comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali.

Le concessioni sopra previste, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo i diritti dei concessionari di sepolture private ai quali si applicano le norme dell'articolo seguente.

Con atto della concessione, il comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato penalo la decadenza della concessione.

Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco, su conforme parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Quando il cimitero è consorziale, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 248
Soppressione del cimitero

Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione, proposta dal comune, viene disposta con decreto del prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità.

Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che vi si invengono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

In caso di soppressione del cimitero, gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro conesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passeranno in proprietà del comune.

Art. 249
Reparti speciali nel cimitero

Il piano regolatore cimiteriale può prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione una area adeguata nel cimitero.

Art. 250
Sepolcri privati fuori del cimitero

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del prefetto sentito il consiglio provinciale di sanità. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica dalla commissione provinciale per i cimiteri.

La costruzione e l'usabilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio della licenza edilizia nel rispetto del piano regolatore comunale.

Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui all'articolo precedente, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella Cappella.

I comuni non possono, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private e gentilizie.

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esitsenti nei cimiteri.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

A partire dalla entrata in vigore del presente regolamento la loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m 200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Venendo meno le condizioni di fatto previste dal precedente comma, i titolari della concessione decadono dal diritto di uso delle cappelle.

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori del cimitero nonché i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 251
Tumulazione fuori del cimitero

A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con la osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere concessa per speciale onoranza alla memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.

Art. 252
Penalità

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Art. 253
Applicazione di altre leggi

Per quanto non è compreso nel presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e nelle altre leggi e regolamenti governativi in vigore.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

dei valori consigliati quali limiti provvisori di accettabilità

degli effluenti per il loro versamento in acque superficiali

VALORI CONSIGLIATI QUALI LIMITI PROVVISORI DI ACCETTABILITA' DEGLI EFFLUENTI PER IL LORO VERSAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI (°)

CARATTERISTICA	SCARICO LIMITE ACCETTABILE
pH	6,5 ÷ 8,5
Temperatura	30°C (1)
Odore	non deve essere causa di molestia
Colore	non riscontrabile dopo diluizione 1 : 10 su spessore 10 cm.
Solidi grossolani	assenti
Sostanze in sospensione	30 mg/l
Sostanze sedimentabili (in 2 ore)	0,5 ml/l
B.O.D.$_5$ a 20°C	30 mg/l
C.O.D. (con $K_2Cr_2O_7$ a 2 ore)	125 mg/l
Ossig. consum. ($KMnO_4$ 4 ore a 27°C)	80 mg/l
Ossigeno disciolto	$\geq$ 5 mg/l
Stabilità relativa a 20°C	$\geq$ 5 giorni
N-ammoniacale (NH_4^+)	5 mg/l (2)
N-nitroso (NO_2^-)	1 mg/l
N-nitrico (NO_3^-)	30 ÷ 50 mg/l (2)
Argento	0,1 mg/l
Arsenico	0,05 mg/l
Bario	4 mg/l
Boro	4 mg/l
Cadmio	0,05 mg/l
Cianuri (CN^-)	0,1 mg/l
Cromo (trivalente)	1,0 mg/l
Cromo (esavalente)	0,05 mg/l
Ferro + Manganese	2,0 mg/l
Mercurio	0,005 mg/l
Molibdeno	0,05 mg/l
Nichel	1,0 mg/l
Piombo	0,05 mg/l
Rame	0,5 mg/l (3)

CARATTERISTICA	SCARICO LIMITE ACCETTABILE
Selenio	0,05 mg/l
Zinco	1,0 mg/l
Somma metalli (Cu, Cr, Zn, Hg, Cd, Se, Ag, Pb, As)	1,0 mg/l
Cloruri (Cl^-)	300 mg/l
Fluoruri (F^-)	10 mg/l
Fosfati ($PO_4^{=}$)	5 mg/l (2)
Solfati ($SO_4^{=}$)	250 mg/l
Solfiti ($SO_3^{=}$)	1,0 mg/l
Solfuriamercaptani (come S)	0,2 mg/l
Idrocarburi	2,0 mg/l (4)
Grassi ed oli commestibili	10 mg/l
Fenoli	0,05 mg/l (5)
Solventi organici	assenti
Tensioattivi (MBAS)	2,0 mg/l
Formaldeide	1,0 mg/l
Cloro libero	1,0 mg/l
Radioattività	legislazione specifica

(1) In ogni caso la temperatura del corpo idrico recipiente misurata a valle dello scarico in un raggio di 100 m. non deve superare di 3°C la temperatura misurata a monte.

(2) Per scarichi in acque lacustri i valori massimi di ammoniaca, nitrati e fosfati dovranno essere rispettivamente di 2 mg/l, 5 mg/l e 0,5 mg/l.

(3) Per scarichi in acque marine : 0,05 mg/l.

(4) Per le stazioni di servizio : tollerabile un limite di 5 mg/l.

(5) Per scarichi in acque marine : 0,1 mg/l.

(°) Quando lo scarico avviene in fognatura munita di impianto finale di depurazione, i valori di accettabilità dovranno essere fissati in funzione del tipo di trattamento.

Nella tabella sono riportati i valori-limite per le caratteristiche più comuni da determinare sugli effluenti; ve ne sono altre che dovranno essere prese in considerazione quando se ne ravvisi la necessità (es. : alluminio, stagno, contenuto salino, pesticidi, coliformi, saggio di tossicità per i pesci, etc.).

I suddetti valori hanno un carattere indicativo per le determinazioni che gli Organi provinciali riterranno di adottare in questo campo, nonché al fine di suggerire opportune integrazioni ai disposti dei Regolamenti comunali d'igiene.

CARATTERISTICA	SCARICO - LIMITE ACCETTABILE DELL'EFFLUENTE IN			
	acque correnti	laghi (o)	mare	fogna (*)
pH	6 ÷ 9	6 ÷ 8,5	5 ÷ 9,5 (a)	5 ÷ 10
Temperatura	= 30oC la t. del corso accettore non deve aumentare, in ogni caso, più di 3oC a 100 m. a valle dello scarico rispetto alla t. a monte. Evitare barriere termiche. (b)	= 30oC la t. non si deve elevare più di 3oC a 50 metri dallo scarico	= 35oC l'aumento della t. a 1.000 metri dallo scarico, nello strato superficiale (m. 2 dal pelo libero), non deve essere superiore ai 3oC, rispetto media corpo ricettore. Evitare barriere termiche in prossimità foci fiumi. (b)	= 40oC
Colore	non percepibile dopo diluizione 1 : : 4 su spessore di 10 cm.	non percepibile dopo diluizione 1 : 10 su spessore di 10 cm.	non percepibile dopo diluizione 1 : 40 su spessore di 10 cm.	———
Odore	non deve causare inconvenienti e molestia	non deve causare inconvenienti e molestia	non deve causare inconvenienti e molestia	———
Solidi grossolani grigliabili a 1,5 cm.	assenti	assenti	assenti	evitare scarichi che possono causare ostruzioni o comunque danni al funzionamento idraulico della fogna od ai manufatti
Solidi sedimentabili in 2 ore con cono Imhoff ml/l	1,0	0,5	250	15 purché il sedimento essiccato a 150oC non sia più di 1 g per litro
Solidi sospesi mg/l	80	50	150 (a)	600
B.O.D.$_5$ mg/l	40	35	80 (a)	500
C.O.D. (bicromato 2 ore) mg/l	120	80	250 (a)	1.000

CARATTERISTICA	SCARICO - LIMITE ACCETTABILE DELL'EFFLUENTE IN			
	acque correnti	laghi (o)	mare	fogna (*)
Azoto ammoniacale come NE_4^+ mg/l	5	2	5	50
Azoto nitroso come NO_2^- mg/l	2	1	2	—
Azoto nitrico come NO_3^- mg/l	50	20	50	—
Fosfati come PO_4^- mg/l	10	1,5	20	50
Fluoruri come F^- mg/l	10	10	20	10
Cloruri come Cl^- mg/l	300	200	—	3.000
Solfuri come H_2S mg/l	1,0	0,5	2	2
Solfiti come $SO_3^=$ mg/l	1	1	10	10
Solfati come $SO_4^=$ mg/l	500	500	—	1.000
Cianuri come CN^- mg/l	0,2	0,2	1	5
Arsenico come As mg/l (c) (d)	0,2	0,2	0,5	0,5
Bario come Ba mg/l	10	10	40	40

CARATTERISTICA	SCARICO - LIMITE ACCETTABILE DELL'EFFLUENTE IN			
	acque correnti	laghi (o)	mare	fogna (*)
Boro come B mg/l	4	2	20	4
Cadmio come Cd mg/l (c) (d)	0,02	0,02	0,1	0,1
Cromo (III) come Cr mg/l (c)	1	1	2	2
Cromo (VI) come Cr mg/l (c) (d)	0,1	0,1	0,5	0,2
Ferro come Fe + Manganese come Mn mg/l	2	2	4	4
Mercurio come Hg mg/l (c) (d)	0,01	0,005	0,01	0,01
Nichel come Ni mg/l (c) (d)	2	2	4	4
Piombo come Pb mg/l (c) (d)	0,1	0,1	1	0,2
Rame come Cu mg/l (c) (d)	0,05	0,05	0,05	0,1
Selenio come Se mg/l (c) (d)	0,03	0,01	0,1	0,05
Zinco come Zn mg/l (c) (d)	1	0,5	1	1
Somma elementi tossici : As. Cd, Cr [VI], Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn. (c) (d) (e)	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \ldots + \frac{C_n}{L_n} \leq 3$ C = concentrazione presente L = conc. limite	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \ldots + \frac{C_n}{L_n} \leq 3$	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \ldots + \frac{C_n}{L_n} \leq 3$	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \ldots + \frac{C_n}{L_n} \leq 3$

CARATTERISTICA	SCARICO - LIMITE ACCETTABILE DELL'EFFLUENTE IN			
	acque correnti	laghi (o)	mare	fogna (*)
Grassi ed ôli animali e vegetali mg/l	20	10	20 (a)	50
Olii minerali (idrocarburi) estraibili con etere mg/l	2 per industrie il cui scarico giornaliero è inferiore a 50 mc. il limite può essere portato a 10	2	3 vedi annotazione relativa acque correnti	20
Fenoli (distillabili in corrente di vapore) come C_6H_5OH mg/l	0,1	0,05	0,5	0,5
Altri fenoli calcolati come C_6H_5OH mg/l	0,2	0,05	0,5	1,5
Aldeidi come CH_3CHO mg/l	2	2	4	4
Mercaptani come S mg/l	0,05	0,05	0,1	0,1
Solventi organici aromatici mg/l	0,3	0,2	1	1
Solventi organici azotati mg/l	0,2	0,1	1	1
Solfuro di C., trielina, cloroformio, tetracloruro di C., dicloroetilene mg/l	1	1	2	2
Composti organici clorurati non citati altrove (pesticidi, solventi, plastificanti, ecc.) mg/l	0,05	0,02	0,1	0,1
Pesticidi organici fosforati e carbammati mg/l	0,1	0,05	0,2	0,2
Cloro libero come Cl_2 mg/l	0,5 (f)	0,1	2	5

CARATTERISTICA	SCARICO - LIMITE ACCETTABILE DELL'EFFLUENTE IN			
	acque correnti	laghi (o)	mare	fogna (*)
Tensioattivi anionici come M.B.A.S.	2	2	6	10
Coliformi totali MPN/100 ml	20.000 (g)	20.000 (g)	(h)	—
Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000 (g)	12.000 (g)	(h)	—
Streptococchi fecali 100 ml	2.000 (g)	2.000 (g)	(h)	—
Saggio di tossicità	test carassius auratus (i)	test carassius auratus (i)	—	—

Per quel che concerne la radioattività si fa riferimento a legislazione specifica.

(o) Scarichi in laghi si intendono anche quelli effettuati in corsi d'acqua a meno di 10 Km. a monte della confluenza in un lago.

(*) I valori indicati per la fogna hanno valore indicativo per gli scarichi non domestici al fine di salvaguardare il buon funzionamento della rete di fognatura, nonché l'efficienza dell'impianto di depurazione terminale. Tali valori, pertanto, potranno essere opportunamente variati a discrezione dell' (degli) Ente (i) del sistema fognante.

(a) salvo deroghe nei casi in cui siano accertate le condizioni di diluizione che consentano gli usi ai quali è adibita la zona interessata allo scarico.

(b) se in una zona del ricettore vi è, per effetto degli scarichi, una variazione della temperatura si hanno delle modificazioni che influiscono negativamente sull'ecosistema : ad es. ostacolo alla migrazione della fauna ittica; per limitare le alterazioni si può, ad es. fare in modo che una sola parte della sezione sia interessata dal fenomeno termico e che, nel caso del mare, tale fenomeno non avvenga nelle immediate vicinanze di una foce.

(c) la concentrazione - limite si riferisce all'elemento in soluzione come ione semplice o complesso od in sospensione dopo 2 ore di sedimentazione.

(d) elementi tossici di cui si controlla la concentrazione - limite totale in voce apposita.

(e) fermo restando che il limite fissato individualmente per ogni elemento non deve essere superato, la somma di rapporti tra la concentrazione con cui ogni elemento è presente e la relativa concentrazione-limite non deve superare il valore di 3.

$$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \cdots + \frac{C_n}{L_n} = 3$$

(f) in ogni caso il valore del cloro residuo libero determinato a 50 metri dallo scarico non deve essere superiore a 0,2 mg/l.

(g) limitatamente ai casi in cui il corpo idrico recipiente a valle sia destinato alla potabilizzazione. Comunque, nella zona più vicina destinata alla balneazione non deve essere superato il limite di 100 coliformi fecali per 100 ml.

(h) nessun limite purché nella zona più vicina destinata alla balneazione non venga superato il limite di 100 coliformi fecali per 100 ml.; particolari restrizioni allo scarico devono essere imposte quando l'effluente viene scaricato in zone adibite alla molluschicoltura.

(i) si usa il Carassius Auratus posto nell'effluente dal quale sia stato eliminato il cloro residuo libero e diluito 1 : 1 con acqua standard alla temperatura di 20oC $\pm$ 1. La sopravvivenza dopo 6 ore dovrà essere $=$ 50%. In casi particolari potranno essere vantaggiosamente utilizzate specie autoctone, per le quali dovranno essere definite di volta in volta le metodologie sperimentali. L'acqua di diluizione standard di cui sopra si prepara nel modo seguente : in 40 litri di acqua deionizzata vengono sciolti 8,4 g di $CaCO_3$ mediante gorgogliamento con CO_2. I 40 litri vengono successivamente portati a 120 con altri 80 litri di acqua deionizzata. Indi vengono aggiunti 120 ml. di una soluzione di NaCl 0,4 molare + $MgSO_4$ 0,3 molare + K_2SO_4 0,025 molare. Si procede quindi ad una vigorosa aerazione fino a portare il pH oltre 7 e l'ossigeno disciolto a saturazione. E' necessario inoltre controllare la durezza totale che deve essere intorno ai 100 mg/l di $CaCO_3$ (orientativamente 100 $\pm$ 5 mg/l $CaCO_3$).